

## CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA

Viene stipulato il presente contratto di servizio fra:

1) il Geom. Annamaria Pironi, nata a Rimini il 11/07/1970, dipendente del Comune di Galliera, Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Galliera, C.F. 01040680371;

2) la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ persona del Legale Rappresentante nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ qui di seguito indicate collettivamente "le Parti".

### ART.1 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'installazione ed all'esercizio, previa concessione di suolo pubblico, di un distributore automatico di acqua alla spina, da installarsi sul territorio del comune nel seguente modo:

1) P.zza Torino Bosi (area verde) Galliera antica;

Al concessionario sarà richiesto il pagamento della tassa di occupazione dello spazio e dell'area pubblica effettivamente occupata dalla struttura, incluso eventuali piazzole lastricate necessarie all'utilizzo della struttura.

### ART.2 OBBLIGHI DITTA

Premessi i contenuti del Capitolato speciale (sottoscritto al momento della partecipazione alla procedura), ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione la Ditta si impegna a :

- fornire, installare, mettere in esercizio, mantenere le strutture come specificate nel capitolato e ubicate nel territorio di Galliera;
- provvedere, a propria cura e spese all'installazione del distributore, assicurandone se necessario accessi agevoli (piani asfaltati o piazzole lastricate) per l'adeguata fruizione delle fontane, nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- provvedere ai lavori necessari per gli allacciamenti elettrici e idrici, e alla intestazione a proprio carico delle utenze (acqua energia elettrica, ecc....) ed al pagamento dei consumi relativi alle stesse, per tutta la durata della concessione;
- condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata, entrambe refrigerate;
- rifornire di gas CO2 alimentare per la gassatura dell'acqua;
- effettuare tutte le analisi necessarie richieste dalla normativa vigente in materia e dagli Enti competenti (AUSL, ARPA, etc.) e provvedere all'ispezione, pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione;
- richiedere le eventuali documentazioni di legge necessarie al fine dell'esercizio dell'attività;
- non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle aree concesse, alle sue destinazioni ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente e le necessarie autorizzazioni;
- condividere con il Comune il lato frontale erogatore della Casa dell'Acqua per la graficizzazione della stessa con i loghi ed un messaggio dell'amministrazione, insieme alle informazioni obbligatorie per legge e istruzioni per il funzionamento della Casa dell'Acqua;
- corrispondere al Comune di Galliera la tassa di occupazione di suolo pubblico quantificata per \_\_\_\_\_ €/Mq/anno;
- sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.
- ripristinare lo stato dei luoghi al cessare del presente contratto con le modalità previste sul

capitolato speciale; rispettare pienamente tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART.3 OBBLIGHI DEL COMUNE**

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a :

-concedere alla ditta l'occupazione di suolo pubblico dello spazio necessario per il posizionamento della struttura esterna per una durata anni sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) a titolo di comodato d'uso;

-In ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto l'A.C. si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna;

-concedere l'uso a soli fini informativi al Concessionario degli spazi delle strutture, per una superficie max di 1 mq con esclusione della parte frontale dell'erogatore riservata ai messaggi ed alle comunicazioni del Comune, nonché alle istruzioni di funzionamento e le indicazioni di legge;

### **ART. 4 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli utenti per l'erogazione del servizio oneroso (acqua di rete refrigerata e gassata/refrigerata), attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chiavette per l'acquisto di acqua gassata e per il prelievo di acqua naturale.

Il prezzo dell'acqua, non modificabile per tutta la durata della concessione, visto il ribasso di gara offerto è pari a \_\_\_\_\_ centesimo di euro litro.

### **ART.5 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI**

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario. Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature ed impianti nonché a mantenere in efficienza le stesse. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire verifiche, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l'Amministrazione concedente procederà alla esecuzione dei lavori imputando la spesa al concessionario.

### **ART.6 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE**

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.

Il Concessionario inoltre è tenuto a:

-impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;

-applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;

-mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;

-rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;

-rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative. Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell'impianto e di eventuali piazzuole e di aiuole.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione delle strutture ed aree.

#### **ART.7 PROPRIETÀ DELL' IMPIANTO**

Le strutture sono bene strumentale di proprietà della Ditta.

#### **ART.8 DURATA E DECORRENZA**

La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula ed è valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto, le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 5 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

#### **ART.9 OPERATIVITÀ**

Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il

sig. \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_.

#### **ART.10 CESSIONE**

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali. È vietata la subconcessione, quanto disciplinato dell'art.14 del Capitolato d'appalto.

#### **ART.11 CONTROVERSIE**

Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Bologna, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

#### **ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi specificati all'art.12 del Capitolato e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

### **ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Convenzione, redatta in tre originali ad unico effetto sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte della Ditta e del Comune. Tutte le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico alla Ditta. La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, con spese a carico della Ditta.

Nella Sede Municipale, \_\_\_\_\_

Per la Ditta  
Il Legale Rappresentante  
Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Galliera Il  
Responsabile del Settore  
Pianificazione e Gestione del  
Territorio  
Geom.Annamaria Pironi  
\_\_\_\_\_